

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 20-08-18 Numero 164

Oggetto: LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005 N. 6 - ARTICOLI 23, COMMA 3 BIS E 24, COMMA 4. APPROVAZIONE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di agosto alle ore 09:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	A
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	A

presenti n. 3 assenti n. 2.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il VICE SEGRETARIO Biagioli Simonetta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che la legge regionale 23 febbraio 2005 n. 6 (legge regionale forestale) e successive modifiche e integrazioni, ha trasferito ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazione all'abbattimento degli alberi ad alto fusto protetti e della estirpazione delle siepi;
- Che il testo originario della suddetta legge prevedeva che per ogni albero abbattuto (articolo 23) e per ogni siepe estirpata (articolo 24) dietro autorizzazione dell'Ente competente, il soggetto autorizzato doveva provvedere ad effettuare una piantagione compensativa;
- Che la legge regionale 18/03/2014 n. 3, ha modificato gli articoli 23 (compensazione) e 24 (tutela delle siepi) della suddetta legge regionale n. 6/2005, prevedendo che, in luogo della piantagione compensativa, il richiedente l'autorizzazione all'abbattimento di alberi protetti o all'estirpazione di siepi protette può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo che l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione determina in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale;
- Che nello specifico gli articoli 23 e 24 vigenti della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 6, prevedono:

✓ **Articolo 23 - COMPENSAZIONE:**

1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all'articolo 20, comma 1. La posa a dimora degli alberi comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure culturali e la loro conservazione.

2. Nell'autorizzazione all'abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto.

3. La piantagione compensativa deve essere effettuata, salvo che per le opere e i lavori indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 21, entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento.

3 bis. In luogo della piantagione compensativa il richiedente l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi di alto fusto di cui all'articolo 20 può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo; in tal caso l'ente competente determina l'indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.

Nota relativa all'articolo 23: Così modificato dall'[art. 20, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2](#), e dall'[art. 12, l.r. 18 marzo 2014, n. 3](#).

In attuazione del comma 3 bis di questo articolo, con d.g.r. 813 del 7/7/2014 sono stati adottati i criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate.

✓ **Articolo 24 – TUTELA DELLE SIEPI:**

1. Al fine di salvaguardare l'integrità ecologica e paesistico-ambientale del territorio regionale, la tutela della fauna selvatica, di prevenire la degradazione e l'erosione dei suoli, sono sottoposte a tutela le siepi ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici o privati.

2. È vietata l'estirpazione delle siepi senza l'autorizzazione del Comune. In zona montana l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di estirpazione rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative delle siepi.

3. L'autorizzazione all'estirpazione è concessa nei seguenti casi: a) realizzazione di opere pubbliche; b) realizzazione di opere di pubblica utilità; c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie; d) siepi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche; e)

siepi irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti; f) siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

4. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio vegetale regionale, per ogni siepe estirpata ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'estirpazione. Nell'autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle siepi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto. In luogo della piantagione compensativa il richiedente l'autorizzazione all'estirpazione di una siepe può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo; in tal caso l'ente competente determina l'indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.

5. Non è necessaria l'autorizzazione per il taglio di rinnovo e la potatura delle siepi.

Nota relativa all'articolo 24: Così modificato dall'art. 13, l.r. 18 marzo 2014, n. 3. In attuazione del comma 4 di questo articolo, con d.g.r. 813 del 7/7/2014 sono stati adottati i criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate

- Che a seguito della suddetta modifica degli articoli 23 e 24 della legge regionale forestale n. 6/2005, con delibera di giunta regionale n. 813 del 07/07/2014 sono stati approvati i *“criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate”* – ALLEGATO “A”;
- Che con delibera di giunta regionale n. 603 del 27/07/2015 è stato adottato lo schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano contenente l'allegato “D” - *“criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate”* approvati con delibera di giunta regionale 813/2014;
- Che i criteri stabili dalla Regione Marche prevedono due modalità alternative di calcolo dell'indennizzo (*determinazione dell'indennizzo sulla base di costi standard e determinazione dell'indennizzo sulla base dell'applicazione di criteri di calcolo dello stesso*) , che portano ad importi di indennizzo differenti, pur se non significativamente disformi e che pertanto possono essere utilizzati come “range” (minimo e massimo) entro cui il Comune competente può collocare la scelta dell'importo ritenuto congruo;

Considerato:

- Che è necessario stabile in maniera obiettiva ed univoca la modalità di calcolo dell'importo degli indennizzi da versare all'ente di cui agli articoli 23, comma 3 bis, e 24, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 6 (legge regionale forestale);

Ritenuto:

- adeguato individuare l'importo degli indennizzi da versare all'ente, di cui all'articolo 23, comma 3 bis, e all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 6, nel risultato della media aritmetica degli importi calcolati con le due diverse modalità di calcolo (*determinazione dell'indennizzo sulla base di costi standard e determinazione dell'indennizzo sulla base dell'applicazione di criteri di calcolo dello stesso*) previste dalla delibera di Giunta Regionale n.813/2014 e dall'allegato “D” (*criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate*) al regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti

il paesaggio rurale marchigiano approvato con delibera di giunta regionale n. 603 del 27/07/2015;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2005 n. 6 (legge regionale forestale);

Vista la delibera di giunta regionale n. 813/2014;

Vista la delibera di giunta regionale n. 603 del 27/07/2015 con la quale è stato adottato lo schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano;

Ravvisata la necessità di procedere in merito;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti verbalmente espressi;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in narrativa:

- che gli importi degli indennizzi da versare al Comune di Pollenza, in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate, previsti dall'articolo 23, comma 3 bis, e dall'articolo 24, comma 4, della legge regionale forestale 23 febbraio 2005 n. 6, siano determinati effettuando la media aritmetica degli importi calcolati con i criteri e le due modalità alternative (determinazione dell'indennizzo sulla base di costi standard e determinazione dell'indennizzo sulla base dell'applicazione di criteri di calcolo dello stesso) previste dalla delibera di Giunta Regionale n.813/2014 e dall'allegato "D" (*criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate*) al regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano approvato con delibera di giunta regionale n. 603 del 27/07/2015;
- di dare atto che gli indennizzi versati, come previsto dalla normativa regionale, dovranno confluire in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.
- di trasmettere copia della presente deliberazione completa degli allegati ai responsabili dei vari settori comunali per i provvedimenti di competenza;
- di rendere con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 10-08-2018: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 20-08-2018: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il VICE SEGRETARIO
F.to Biagioli Simonetta

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 24-08-18, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 24-08-18, al 08-09-18,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario